

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 10/A V Legislatura


DISEGNO DI LEGGE

N. 3 del 10-2-1996

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO  
DEGLI IMPIANTI IRRIGUI COLLETTIVI  
AI CONSORZI DI BONIFICA

RELAZIONE

Voti: Non ci sono oppositori, la giunta approva  
f. l'ufficio legislativo della P.R.  
1.2.1996. Spelle Pugliese.



Con D.P.R. 18.04.79 sono stati trasferiti dall'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e della Trasformazione Fondiaria di Puglia e Lucania alla Regione Puglia gli impianti irrigui collettivi insistenti sul territorio pugliese.

Già con deliberazione n. 3756/80 la Giunta Regionale -al fine di assicurare la continuità del Servizio e nelle more del trasferimento gestionale di detti impianti ai Consorzi di Bonifica competenti per territorio- ha determinato di continuare ad affidare, transitoriamente, il Servizio all'Ente Irrigazione, attraverso patto convenzionale.

Detto Servizio è stato espletato dall'Ente Irrigazione, continuamente, sino all'anno 1986, allorquando la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 2351 in data 04.09.86, ha ravvisato l'opportunità di provvedersi direttamente, attraverso l'Assessorato all'Agricoltura.

A seguito di difficoltà gestionali nel frattempo insorte, la Giunta Regionale -con successiva deliberazione n. 7868 in data 30.12.1991 - ha determinato di trasferire le attività in questione all'Assessorato agli AA.GG..

Si è tuttavia riscontrato il permanere delle difficoltà gestionali, in quanto la gestione del Servizio medesimo implica risposte immediate -soprattutto in particolari periodi dell'anno, nei quali più incisiva ed immediata deve essere la risposta all'utenza- tali da non risultare compatibili con le procedure di un Ente Pubblico.

Attesa quindi la particolare natura del Servizio, appare opportuno e necessario individuare soggetti, diversi dall'Ente Regione, che -dotate di strutture tecniche specializzate nel Settore e di ampia capacità tecnica, ma soprattutto profondi conoscitori delle esigenze della particolare utenza e del mercato esistente- siano in grado di gestire, in maniera più snella ed ottimale detto servizio.

Di conseguenza si è ritenuto, anche in sintonia a quanto già deliberato con atto di Giunta Regionale n. 3756/80, di individuare tali soggetti nel Consorzi di Bonifica competenti per territorio, operanti nella Regione Puglia attraverso il d.d.l. che la presente relazione accompagna.

Nelle specifico del d.d.l. sono individuati i soggetti affidatari (art. 1), i cui rapporti con la regione Puglia vengono disciplinati attraverso apposita convenzione (art. 2) da approvare da parte della Giunta Regionale.

./..



Ai fini della gestione è prevista la concessione di finanziamenti (art. 3), nonché le modalità di tariffazione dei canoni di utenza (art. 4) e di utilizzo del personale (art. 5).

A tal ultimo proposito va evidenziato che ai Consorzi di Bonifica è fatto carico di avvalersi, per la gestione del Servizio Irriguo, oltre che dal proprio personale, anche di quello già utilizzato -con contratto di natura privatistica e a tempo indeterminato- dalla Regione Puglia per il medesimo Servizio.

Seguono infine le norme di vigilanza e controllo (art. 6) da espletare a cura dell'Assessorato all'Agricoltura e le disposizioni finanziarie (art. 7 & 8).

At  
M

P




DISEGNO DI LEGGE

N. 3 del 18-2-94

1

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO  
DEGLI IMPIANTI IRRIGUI COLLETTIVI  
AI CONSORZI DI BONIFICA

T E S T O



## ART. 1

## FINALITA'

1. Gli impianti pubblici di irrigazione collettiva già dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e della Trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del D.P.R. 10 aprile 1979, con le relative pertinenze mobili ed immobili, nonché tutti gli altri impianti direttamente condotti a fini irrigui dalla Regione, sono affidati in gestione con le modalità, le procedure e le condizioni indicate nella presente legge, ai Consorzi di Bonifica competenti per territorio.

## ART. 2

## AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. All'entrata in vigore della presente legge la Regione nomina una apposita Commissione che, entro 30 giorni, provvede all'inventario dei singoli impianti irrigui e relativi materiali di scorta, attrezzature, pertinenze mobili ed immobili, ai necessari accertamenti amministrativi in ordine all'intestazione catastale, agli espropri o eventuali atti sostitutivi, alle certificazioni delle UU.SS.LL., agli eventuali attraversamenti di strade, ferrovie ed altri immobili, alle misure di prevenzione infortuni ed incendi, nonché a tutti gli adempimenti amministrativi da espletare ai sensi di legge per la corretta utilizzazione di un'opera pubblica irrigua.
2. La Commissione inoltre procede all'acquisizione dei provvedimenti rilasciati per l'autorizzazione alla trivellazione dei pozzi ed alla successiva utilizzazione delle acque sotterranee rinvenute, nonché allo accertamento tecnico, per ogni impianto, che ne attesti lo stato di consistenza, di efficienza e di funzionalità, con l'individuazione degli interventi di manutenzione straordinaria.
3. All'entrata in vigore della presente legge, gli impianti sono consegnati ai Consorzi, in via provvisoria, nello

stato di fatto e di diritto esistenti.


4. La consegna definitiva degli stessi impianti è effettuata dalla Regione ai Consorzi di Bonifica contestualmente alla sottoscrizione dell'inventario e degli accertamenti amministrativi e tecnici di cui ai commi 1 e 2.
5. I rapporti tra la Regione Puglia ed i singoli Consorzi di Bonifica sono disciplinati da apposita convenzione, approvata dalla Giunta Regionale.

### ART. 3

#### FINANZIAMENTI E MODALITA' DI GESTIONE

1. Al fine di garantire la regolare e puntuale gestione del servizio irriguo, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, fissa all'inizio di ogni esercizio finanziario i criteri per la ripartizione del fondo di bilancio ed attribuisce a ciascun Consorzio la parte di relativa competenza.
2. Sulla base del riparto di cui al comma 1, i Consorzi predispongono, annualmente, perizie tecnico-amministrative, da approvare con provvedimento del Dirigente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, cui compete anche la verifica contabile.
3. Le perizie devono comprendere gli oneri per il personale impegnato presso gli impianti irrigui, per la fornitura di mezzi, materiali ed attrezzature di scorta e per quant'altro necessario al corretto funzionamento degli stessi.
4. La Regione riconosce ai Consorzi, a compensazione degli oneri per il proprio personale tecnico ed amministrativo impegnato nella gestione del servizio irriguo trasferito, le spese generali, determinate forfettariamente nella misura del 20% dell'importo delle perizie di cui al comma 3.
5. I canoni sono posti a ruolo ed incassati dai Consorzi nell'anno successivo alla stagione irrigua.


6. I versamenti effettuati dalla Regione corrispondono all'importo delle singole perizie, al netto dell'ammontare dei canoni irrigui relativi all'esercizio precedente.
7. Il Dirigente dell'I.P.A. autorizza il Settore Ragioneria ad emettere mandati di pagamento in favore dei Consorzi di Bonifica nella misura così indicata:
  - a) il 50% dell'importo delle perizie approvate, a titolo di anticipazione, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2;
  - b) l'ulteriore 45%, entro 30 giorni dalla richiesta, corredata da una dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio di Bonifica che attesti che le spese abbiano raggiunto il 45% dell'importo della perizia
  - c) il restante 5% è erogato in sede di approvazione del rendiconto di spesa presentato dai singoli Consorzi.



ART. 4

CANONI DI UTENZA IRRIGUA

1. Sino a quando la Regione non provvede alla omogeneizzazione del sistema di tariffazione dei canoni di utenza irrigua, i Consorzi di Bonifica determinano per gli impianti in affidamento i canoni di utenza, tenendo conto di quelli praticati per i propri impianti.



ART. 5

PERSONALE

1. I Consorzi di Bonifica, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, devono avvalersi, secondo le esigenze, del personale operaio salariato con contratto di natura privatistica,

già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e, preferibilmente, presso gli stessi.

2. Le esigenze di manodopera sono soddisfatte con l'impiego di unità di personale che abbiano totalizzato, in ciascuno degli anni 1990-1991-1992-1993, almeno 181 giornate lavorative; agli stessi sono comunque garantite non meno di 181 giornate lavorative nell'arco di 12 mesi.
3. Eventuali ulteriori esigenze di manodopera vengono soddisfatte mediante l'impiego di unità di personale che in precedenza abbiano prestato attività lavorativa occasionale presso gli impianti irrigui, secondo la graduatoria che gli Uffici di Collocamento formeranno sulla base dell'anzianità di servizio e di impiego.



ART. 6

VIGILANZA

1. La Regione esercita la vigilanza sulla gestione degli impianti irrigui affidati ai Consorzi di Bonifica, attraverso gli Uffici dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competenti per territorio.



ART. 7

NORMA TRANSITORIA



1. Per il 1994 le perizie di spesa di cui all'art.3 vengono presentate dai Consorzi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1, la Regione ripartisce tra i Consorzi un finanziamento una-tantum di Lit. .... miliardi, a titolo di avviamento e di partecipazione allo intervento di manutenzione straordinaria.



## ART. 8

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE


1. Nel bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 1994 e per ogni anno successivo, è istituito il seguente capitolo di spesa: "Attuazione degli interventi previsti nel settore dell'irrigazione. Spese per la gestione degli impianti irrigui"
2. Lo stanziamento per il triennio 1994-1996 è di Lit. 8,0 miliardi annui.
3. Per il 1994 lo stanziamento di cui al comma 2 è di complessive Lit. ...., comprensive del finanziamento una tantum previsto dall'art. 8.
4. Il finanziamento regionale cessa con l'adeguamento dei canoni di utenza a totale copertura delle spese di gestione.



## ART. 8

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Nel bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 1994 e per ogni anno successivo, è istituito il seguente capitolo di spesa: "Attuazione degli interventi previsti nel settore dell'irrigazione. Spese per la gestione degli impianti irrigui"
2. Lo stanziamento per il triennio 1994-1996 è di Lit. 8,0 miliardi annui.
3. Per il 1994 lo stanziamento di cui al comma 2 è di complessive Lit. ...., comprensive del finanziamento un tantum previsto dall'art. 8.
4. Il finanziamento regionale cessa con l'adeguamento dei canoni di utenza a totale copertura delle spese di gestione.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**Trasmesso alla IV CommissioneConsiliare il 14/8/94